



## BRESCIA INFRASTRUTTURE

### **CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.r.l.**

#### **1 APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO**

Le presenti Condizioni Generali di Approvvigionamento costituiscono il documento di riferimento per tutti i Contratti di approvvigionamento di beni e servizi stipulati da Brescia Infrastrutture S.r.l.

Tutte le operazioni inerenti l'appalto devono essere eseguite dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni e condizioni generali stabilite nel presente documento debitamente integrato con la normativa di legge. Esse prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di vendita del Fornitore.

#### **2 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a mettere a disposizione del Committente impianti o parti di impianto montate, collaudate ed esercibili secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto delle norme vigenti.

Sono a completo carico dell'Appaltatore obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti del contratto ma necessari per l'adempimento specifico degli obblighi medesimi.

#### **3 GARANZIE**

Le apparecchiature e i materiali oggetto del contratto devono essere costruiti a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche allegate all'ordine.

Ferme le altre previsioni normative, il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente ai sensi dell'art. 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta) e art. 1497 c.c. (mancanza di qualità).

#### **4 CONSEGNE**

Le consegne dovranno essere effettuate "Porto Franco" presso i magazzini, ovvero riferite al punto di resa stabilito nell'Ordine/contratto; i materiali viaggeranno a rischio e pericolo del

Fornitore. I termini di consegna potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente. L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché quella relativa ai collaudi.

#### **5 DUVRI**

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della relativa determinazione n. 3 del 5/03/08 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, qualora l'appalto riguardi mera fornitura di materiali, servizi di natura intellettuale o servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, non è richiesta la predisposizione del DUVRI né la definizione dei relativi costi della sicurezza. L'assenza del DUVRI è quindi ammessa in questo caso. Viceversa, negli appalti che prevedono esecuzione all'interno della Stazione appaltante, il DUVRI - completo della stima degli oneri per la sicurezza - sarà redatto dalla società e allegato al contratto d'appalto. Il fornitore dovrà restituire all'attenzione dell'Unità Organizzativa Finanza ed Approvvigionamenti, via posta elettronica certificata all'indirizzo [acquisti\\_bsi@legalmail.it](mailto:acquisti_bsi@legalmail.it), sottoscritti per accettazione i documenti "modello accettazione DUVRI" e "Autocertificazione requisiti D.Lgs. 81/2008" disponibili sul sito [www.bresciainfrastrutture.it](http://www.bresciainfrastrutture.it) nella sezione Accredito Fornitori.

#### **6 COMPENSI**

I prezzi indicati nell'Ordine/contratto si intendono al netto di IVA.

All'Appaltatore vengono corrisposti, per le forniture da Lui effettivamente eseguite ed accettate dal Committente, i compensi specificati nell'Ordine/Contratto.

I compensi stabiliti si intendono accettati dall'Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

Gli eventuali "Oneri per la sicurezza" quantificati nell'Ordine/Contratto e pari a 1% dell'importo dell'ordine, salvo diversamente quantificato nell'ordine, non sono soggetti a ribasso.



## BRESCIA INFRASTRUTTURE

### 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore dovrà inviare al Committente la fattura relativa.

Nelle fatture deve essere specificato il numero e la data del contratto, il CIG, dell'ordine o della convenzione cui si riferisce.

Le fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati a Iva secondo le norme in vigore.

I pagamenti vengono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore a 60 giorni dalla data di ogni fattura, previa verifica della regolarità contributiva.

I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti condizioni generali e/o dal contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

In ogni caso i pagamenti vengono sospesi, fino ad avvenuta regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi:

- in caso di accertate inadempienze o irregolarità dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi;

- qualora siano state accertate inadempienze o irregolarità dell'Appaltatore in merito a spettanze contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali applicati ai propri dipendenti.

Le fatture devono pervenire al Committente almeno 35 gg. prima della data di scadenza. Ogni giorno di ritardo, rispetto a tale termine, comporta di norma lo spostamento della data di pagamento di identico periodo senza diritto per l'Appaltatore a corresponsione di interessi.

Nel caso l'Appaltatore sia una "Associazione Temporanea di Imprese", i pagamenti vengono effettuati esclusivamente all'Impresa Mandataria con le modalità di cui sopra.

### 8 PENALITÀ PER RITARDI NELL'ADEMPIMENTO

Per le inadempienze da parte dell'Appaltatore al termine contrattuale per la consegna, le penalità applicate saranno le seguenti:

- 0,30% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo e per i primi sette giorni;

- 0,50% per ogni giorno di ritardo successivo ai primi sette di cui al punto precedente con facoltà per il committente di considerare risolto il contratto decorsi 15 giorni, dandone semplice comunicazione all'appaltatore.

I giorni di ritardo sono da intendersi solari.

L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'importo consuntivo del contratto.

### 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto:

- a) per decorrenza del termine essenziale ove stabilito dalle presenti Condizioni Generali di approvvigionamento o nei documenti contrattuali e di diffida ad adempiere;
- b) ad iniziativa di una delle parti per cause di forza maggiore, quali ad esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, catastrofi naturali, incendi, inondazioni;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore ritardi nella consegna del materiale superiore a 15 gg
- d) in seguito ad insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale dell'Appaltatore nonché dichiarazione di fallimento nelle ipotesi di cui all'art. 37, commi 18 e 19, D. Lgs. 163/06;
- e) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, degli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;
- f) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essi, in violazione della normativa vigente;
- g) nell'ipotesi di accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore
- h) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- i) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le sanzioni superino il valore massimo di cui all'art. 8;
- j) impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni.

La parte, che prende l'iniziativa della risoluzione, deve comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.



## BRESCIA INFRASTRUTTURE

### **10 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ogni cessione del Contratto è vietata e quindi nulla e senza effetto.

La cessione del credito è vietata salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Committente.

### **11 LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO**

Al sorgere della controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del presente documento e/o dei rimanenti documenti contrattuali allo stesso allegati, il Committente ha la facoltà di proporre una conciliazione per

l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente.

Il Foro esclusivamente competente è quello di Brescia.

L'Appaltatore è tenuto comunque nel frattempo ad uniformarsi.